



*Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge sullo sciopero
nei servizi pubblici essenziali*

Commissione Garanzia Sciopero



Prot: 0001031/TA del 23/01/2013

SACAL S.p.A.
Fax 0968.414251 - 411032

e, p.c. **USB Lavoro Privato**
Federazione regionale della Calabria
Fax 0968.1951229

TRASMISSIONE VIA FAX

Pos. n. 96/13
Settore: TA

Oggetto: Vertenza SACAL/USB Lavoro Privato. Mancata convocazione aziendale per l'espletamento della prima fase delle procedure di raffreddamento e conciliazione. Nota sindacale del 4 gennaio 2013, prot. 101/13. Richiesta istruttoria in data 15 gennaio 2013. Risposta dell'azienda in data 17 gennaio 2013 (atto pervenuto in data 21 gennaio 2013).

Con riferimento all'oggetto, si fa presente che la Commissione, in materia di obbligatorietà delle procedure di raffreddamento e conciliazione per entrambe le parti, ha adottato, nella seduta del 22 ottobre u.s., la delibera n. 12/417, consultabile sul sito istituzionale della Commissione all'indirizzo www.cgsse.it.

Con il predetto provvedimento è stato ribadito l'obbligo generale per l'azienda di espletare, comunque, le procedure di raffreddamento e di conciliazione, procedendo alla convocazione dell'organizzazione sindacale richiedente, indipendentemente dalla sua presunta rappresentatività e dalla circostanza che questa sia firmataria del CCNL.

In ogni caso, in presenza di richiesta di espletamento delle procedure di raffreddamento da parte di una organizzazione sindacale non firmataria del CCNL e non riconosciuta dall'azienda come soggetto titolare di relazioni industriali nell'unità produttiva, detta azienda, qualora non intenda procedere ad una formale convocazione, dovrà, comunque, riscontrare l'istanza sindacale e redigere una comunicazione scritta, da inviare al sindacato richiedente ed alla Commissione di garanzia, entro 5 giorni dalla richiesta sindacale, nella quale vengono dettagliatamente esposte le motivazioni del rifiuto di procedere alla convocazione.

Il fondamento e la congruità di tali motivazioni saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di garanzia, anche ai sensi dell'articolo 30, comma 4, della Regolamentazione provvisoria per il settore del trasporto aereo.

Rimane fermo l'obbligo dell'azienda di recarsi nelle sedi amministrative, indicate dall'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, per un effettivo svolgimento della procedura di conciliazione, sotto la direzione dell'Autorità amministrativa competente, qualora debitamente convocata.

Si invita codesta azienda ad attenersi, per il futuro, alle predette disposizioni, dovendo la Commissione, in caso contrario, aprire un procedimento di valutazione del comportamento dell'azienda, ai sensi degli articoli 4, comma 4-*quater* e 13, comma 1, lettera i), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.

IL COMMISSARIO DELEGATO
Avv. Prof. Nunzio Rinelli

